

2.8. Il Comitato condivide l'obbligo di dichiarare alle autorità i trasbordi (art. 6). Si potrà in tal modo evitare che le parti contraenti procedano ad operazioni di «pesca fraudolenta» trasbordando catture sulle navi di un paese vicino.

2.9. Il Comitato accetta e considera giustificato il divieto di sbarco e di trasbordo delle catture dopo l'esaurimento delle quote.

2.10. Il Comitato presta particolare attenzione ai principi del Regolamento in esame. È molto importante che gli obblighi della Commissione europea e della Commissione baltica siano soddisfatti letteralmente e in

maniera equa. Il Comitato sottolinea nondimeno la responsabilità nazionale degli Stati membri per il corretto svolgimento delle attività di controllo.

### 3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato propone di modificare come segue la prima frase dell'articolo 5:

«... gli Stati membri notificano «alla Commissione baltica, alla Commissione europea e alla parte contraente interessata della Convenzione baltica entro il 15 di ogni mese, le catture del mese precedente» e ...»

Bruxelles, 22 novembre 1995.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Carlos FERRER

## **Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso**

(96/C 39/17)

Il Consiglio, in data 21 settembre 1995, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Santiago, in data 6 novembre 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 novembre 1995, nel corso della 330ª sessione plenaria, a grande maggioranza e 6 astensioni, il seguente parere.

### 1. Introduzione

1.1. La competitività e il reddito dei produttori di riso dell'UE sono fortemente minacciati dalla concorrenza del riso proveniente da paesi terzi, i quali, in virtù dell'accordo GATT, beneficeranno d'un accesso più agevole al mercato comunitario.

1.1.1. Per consentire ai produttori comunitari di far fronte a tale concorrenza, tutelarne l'esistenza e mantenerne il livello di reddito, si rende necessario riformare l'organizzazione comune del mercato risicolo.

1.1.2. La risicoltura è importante dal punto di vista economico per talune regioni dell'Unione, come anche

dal punto di vista ambientale per l'indispensabile mantenimento dei delicati ecosistemi delle zone umide.

1.2. Nel 1992, in sede di adozione delle decisioni sulla riforma della PAC, il Consiglio incaricò la Commissione di elaborare ulteriori proposte per la revisione dei settori ancora esclusi dalla riforma. Dopo il vino, gli ortofrutticoli, i foraggi essiccati ed il cotone, è ora la volta del settore del riso.

1.3. La Commissione ha elaborato un'approfondita proposta di regolamento, corredata di una relazione che analizza in maniera dettagliata ed esaustiva la

produzione e la lavorazione del riso, la cui coltura presenta peculiarità molto marcate rispetto agli altri cereali.

1.4. Il riso prodotto in Europa appartiene fondamentalmente alla sottospecie Japonica; il riso della sottospecie Indica viene invece coltivato in zone dal clima tropicale, giacché, per ottenere rese soddisfacenti necessita di condizioni di luminosità e temperatura che di solito non si verificano nella maggior parte delle zone di produzione della Comunità.

1.5. Il mercato risicolo è relativamente equilibrato e l'eccedenza strutturale della sottospecie Japonica trova sbocco sui mercati tradizionali o serve a onorare gli impegni comunitari in materia di aiuto alimentare.

## 2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Nel complesso, le proposte formulate dalla Commissione per la riforma dell'OCM risicola sono conformi ai criteri seguiti per la riforma dei cereali:

- riduzione dei prezzi alla produzione;
- indennità compensativa per ettaro;
- superficie massima garantita;
- politica di qualità;
- regime d'intervento.

2.2. In linea con tale logica, la riduzione dei prezzi d'intervento proposta, attualmente del 15 %, dovrà essere compensata finanziariamente per intero per mantenere il livello di reddito dei produttori e garantirne la sopravvivenza.

2.3. Analogamente, e nel rispetto del principio della parità di trattamento, il calcolo dell'indennità compensativa dev'essere effettuato in base alla media delle ultime tre campagne di produzione (93, 94 e 95) rilevata in ciascuno degli Stati membri produttori, tenendo conto anche dell'evoluzione del consumo e delle nuove adesioni all'Unione europea. Per il calcolo della superficie massima garantita di Spagna e Portogallo, occorre tuttavia tener conto della riduzione delle aree coltivate provocata dalla siccità.

2.4. Occorre riesaminare le penalità previste in caso di superamento delle superfici massime garantite.

2.4.1. Il superamento dell'1 % della superficie massima garantita comunitaria deve comportare una riduzione dell'1 % delle indennità compensative. Tale penalità va applicata esclusivamente allo Stato membro in cui si sia registrato il superamento.

2.4.2. Il Comitato ritiene che al riso vada riservato lo stesso trattamento degli altri settori produttivi.

2.5. Il Comitato richiama l'attenzione sulle possibili conseguenze sociali di una riduzione delle superfici coltivate a riso e si stupisce del fatto che la proposta della Commissione non esamini l'impatto sociale della risicoltura e non precisi il numero dei lavoratori dell'intero settore agroindustriale.

2.5.1. Il riso è una coltura altamente specializzata e il 65 % dei produttori destina oltre il 50 % delle proprie terre alla coltivazione di detto prodotto. Questi produttori rappresentano oltre il 70 % della superficie totale coltivata, il che significa che per un gran numero di piccoli produttori il riso costituisce praticamente l'unica fonte di reddito.

2.6. La riforma dell'OCM del settore risicolo e la riduzione delle tariffe doganali in seguito agli accordi del GATT implicano un calo considerevole dei prezzi del riso comunitario e di quello importato. Di detta diminuzione dei prezzi deve necessariamente beneficiare anche il consumatore.

## 3. Osservazioni particolari

3.1. La proposta in esame sottolinea la necessità di rafforzare i parametri fissati per definire la qualità tipo da considerare nell'intervento, per adeguarli alle norme di produzione dei paesi terzi che esportano verso il mercato comunitario.

3.1.1. Il Comitato si stupisce per non essere stato contestualmente consultato in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa la qualità tipo del riso (COM(95) 405 def.), dato che le modifiche dei parametri di qualità si ripercuotono inevitabilmente sul prezzo del riso al produttore.

3.2. Il Comitato condivide il rafforzamento della politica di qualità per tener conto delle esigenze del consumatore, ma ricorda che la varietà di riso della sottospecie Indica, anche se essa richiede condizioni climatiche particolari, può essere incentivata in talune specifiche zone dell'UE, sia pure in misura non estesa.

3.2.1. Il Comitato non è d'accordo sul fatto che il riorientamento varietale della produzione avvenga solo attraverso misure penalizzanti (prezzi e pagamenti compensativi). Bisognerebbe invece optare per una politica di aiuti alla ricerca e alla sperimentazione di varietà di alta qualità e per una politica di sostegno alle diverse varietà attraverso misure di compensazione, come quella applicata in passato al riso Indica e rivelatasi efficace. Tali misure sono pienamente giustificate da considerazioni relative all'importazione del riso in base agli accordi tra l'UE e i paesi ACP e i PTOM.

3.2.2. Il Comitato ribadisce che in una vera e propria politica di qualità, i parametri della qualità tipo del riso devono essere definiti alla luce delle diverse caratteristi-

che tecnologiche proprie delle sottospecie Indica e Japonica, considerato che quest'ultima rappresenta l'80% della produzione comunitaria.

3.2.3. La definizione di tali parametri deve inoltre tener conto del fatto che il riso importato dai paesi terzi è semigreggio e che pertanto ha già subito una prima lavorazione industriale. In tal senso, è apparso opportuno introdurre un prezzo d'intervento per il riso semilavorato, come previsto dal Consiglio nel dicembre 1994.

3.3. Contrariamente a quanto avviene per gli altri prodotti agricoli, l'intervento nel mercato risicolo è limitato e svolge una funzione di rilievo solo nella fissazione dei prezzi di mercato.

3.3.1. Qualora si irrigidissero i criteri stabiliti per l'intervento, senza alcuna compensazione finanziaria per i produttori, non si farebbe che indebolire il grado di sostegno offerto dagli interventi stessi.

3.3.2. Il regime di intervento preventivo proposto è un nuovo sistema che può condurre alla commercializzazione sul mercato dell'Unione di scorte di prodotto sottoposte all'intervento, col rischio di provocare un netto crollo dei prezzi e gravi distorsioni nel mercato interno.

3.3.3. Infine, il regime proposto risulterà complesso, oneroso e di difficile applicazione.

Bruxelles, 23 novembre 1995.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Carlos FERRER

---